

Credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca & sviluppo

Scuola di formazione alla professione
di dottore commercialista

Docente: Dott. Francesco Taddei

RIFERIMENTI NORMATIVI (Art. 3 del D.L. 145/2013 del decreto “Destinazione Italia”)

1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalita' operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

4. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

- a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
- c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalita' tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.

8. *(Omissis)*

9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.

10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle spese in bilancio, le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonche' le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla conformita' delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull'effettiva entita' delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.

13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito di imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

SOGGETTI BENEFICIARI

- TUTTI i soggetti giuridici con fatturato inferiore a 500 MLN euro;
- Soggetti individuali, collettivi (società), ovvero aggregazioni di essi (consorzi, reti di imprese)
- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, nonché dal regime contabile adottato.

MISURA DEL BENEFICIO

Il bonus fiscale è pari al 50% degli «incrementi annuali» di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sostenuti in ogni periodo d'imposta (2014-2016), a condizione che siano effettuate spese almeno pari a 50mila euro in ogni periodo. Il bonus non potrà superare i 2,5 milioni di euro annui.




Non sono agevolate, quindi, le aziende che investono in R&S per l'occasione, bensì quella che investono stabilmente in R&S

ESEMPI NUMERICI


1) spese in R&S 2013: 150.000 euro;

- Spese 2014: 200.000 euro;
- Spese 2015: 250.000 euro;
- Spese 2016: 300.000 euro



Credito di imposta: $25.000+25.000+25.000=75.000$

- 2) spese in R&S 2013: 150.000 euro;
- Spese 2014: 100.000 euro;
 - Spese 2015: 300.000 euro;
 - Spese 2016: 200.000 euro




Credito di imposta: 100.000

3) spese in R&S 2013: 150.000 euro;

– Spese 2014: 200.000 euro;

– Spese 2015: 30.000 euro;

– Spese 2016: 300.000 euro



Credito di imposta: ZERO, non è rispettato il limite minimo di 50.000 euro annuali

SPESE AGEVOLABILI

- **personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;**
- **quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,** in misura non superiore alle aliquote fiscalmente riconosciute , in relazione alla percentuale di impegno e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo, **in ogni caso per un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro (al netto di IVA);**
- **costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca,** di quella contrattuale, le Competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

LIMITI ALL'INCENTIVO

1. EURO 2.500.000 annui per singolo beneficiario;
2. Euro 50.000 di spesa minima annuale;
3. Nei limiti della spesa annuale complessiva individuata per ogni anno interessato da apposito DM;
4. Limite massimo complessivo di 600 MLN EURO per i tre anni 2014-2016

ATTIVITA' AGEVOLABILI

1. Attività con finalità di acquisizione di nuove conoscenze senza previsione di applicazioni e/o utilizzazioni pratiche;
2. Attività con finalità di acquisizione di nuove conoscenze CON previsione di applicazioni e/o utilizzazioni pratiche (nuovi prodotti o miglioramento di prodotti esistenti);
3. Ottenimento di prototipi

ATTIVITA' NON AGEVOLABILI

Sono escluse esplicitamente tutte le attività consistenti nell'apporto di modifiche o miglioramenti periodici di prodotti o linee di prodotto esistenti

MODALITA' DI ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA

Saranno specificate con apposito decreto del MISE:

- le **disposizioni applicative necessarie**, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio;
- le **modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute** e della coerenza delle stesse con le previsioni di legge;
- le **cause di decadenza e revoca del beneficio**;
- le **modalità di restituzione dell'importo** di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni.
- La **procedura di calcolo e fruizione del credito d'imposta**

Caratteristiche del credito di imposta

- 1) Non concorre alla base imponibile IRES e IRAP;
- 2) Pur essendo non imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi ex art.61 TUIR;
- 3) È utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante f24 ai sensi dell'art.17 d.lgs. 241/1997, mediante l'istituzione di apposito codice tributo da utilizzare nella sezione erario;
- 4) Non può, quindi, essere chiesto a rimborso

Controllo contabile

I beneficiari dell'agevolazione devono predisporre la documentazione contabile delle spese.

Tale documentazione deve essere certificata:

- dall'organo di controllo, se presente, con funzione di revisione legale dei conti;
- da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali o da una società di revisione, qualora non fosse presente l'organo di controllo

Le spese sostenute per la revisione contabile potranno essere computate nel bonus fiscale per un importo non superiore a 5mila euro.

La certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di bilancio relativo all'anno di competenza della medesima.

VERIFICA EFFETTIVITA' E CONGRUITA' DELLA SPESA SOSTENUTA

Con decreto del MISE saranno stabilite le modalità con cui potranno essere effettuate le verifiche circa:

- 1) l'effettività delle spese sostenute;
- 2) La congruità delle spese medesime

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CREDITO DI IMPOSTA


- 1) Le spese sostenute e le compensazioni effettuate **devono** essere inserite nel quadro RU del modello Unico relativo all'anno di imposta in cui sono state effettuate, secondo le modalità tecniche che verranno stabilite dal decreto attuativo; il mancato inserimento nel modello Unico comporterà la revoca del credito di imposta;
- 2) La documentazione contabile relativa alle fatture di acquisto e alle buste paga dei dipendenti coinvolti nell'attività di ricerca, con i relativi pagamenti, deve essere ordinatamente conservata.

È buona prassi, inoltre:

- 3) Attribuire data certa all'inizio dell'attività di ricerca (mediante, ad esempio, l'invio di una raccomandata *plico* recante la dichiarazione di inizio del programma di ricerca);
- 4) Predisporre, in ogni caso, un progetto di ricerca suddiviso per obiettivi realizzativi, completo di tabelle di impegno del personale e di impiego dei materiali, nonché della relativa rendicontazione;
- 5) In relazione all'impegno del personale, è opportuno redigere e archiviare ordinatamente appositi ordini di servizio.

CREDITO DI IMPOSTA FRS 2009

1. 10% spese r&s per gli anni 2008 e 2009;
2. Invio mediante compilazione e trasmissione telematica di apposito formulario con procedura di *click day*;
3. *Cumulabile con altre agevolazioni percepite o maturate sulle medesime spese*



FORMULARIO CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
 Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

**Informativa
 sul trattamento
 dei dati personali
 ai sensi dell'art. 13
 del decreto legislativo
 n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità
 del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel formulario sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per fruire del credito d'imposta nonché per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel formulario devono essere indicati obbligatoriamente per poter usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità
 del trattamento**

Il formulario, contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell'istanza:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, intermediari autorizzati al trattamento dei dati

Effettua la ricerca



Condividi

Segnalibri

Controllo

Traduci

Compilazione

Strumenti

Gerico 2012 UNICOPF13 (2) servizi telematici Enpals (2) UNICOSC13 iva2013 Irap2013 (2) WebMail Aruba (3) 770_2013 imu 2013 IMU 201

ntrate

FORMULARIO CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Formulario N. **01**

AVVIO ATTIVITÀ	Attività di ricerca avviata entro il 28 novembre 2008	<input checked="" type="checkbox"/>	Attività di ricerca avviata dal 29 novembre 2008		Data avvio attività di ricerca	giorno	01	mes	10	anno	2008
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA	Codice Fiscale dell'impresa beneficiaria										
	Data dell'operazione straordinaria										
	Codice Fiscale del soggetto estero										
Persone fisiche	Cognome										
	Nome										
	Data di nascita										
	Comune (o Stato estero) di nascita										
	Sesso (segnare la relativa casella)										
	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>										
	Provincia (sigla)										
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale										
	Periodo d'imposta										
	dal 01 01 2009 al 31 12 2009										
	Natura giuridica										
	02										
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DEL FORMULARIO	Codice fiscale del firmatario										
	Codice carica										
	Codice fiscale società										
	Cognome										
	Nome										
	Data di nascita										
	Comune (o Stato estero) di nascita										
	Sesso (segnare la relativa casella)										
	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>										
	Provincia (sigla)										
	MI										
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome										
	Nome										
	TADDEI										
	FRANCESCO										
RECAPITI	Telefono										
	Cellulare										
	Fax										
	Indirizzo di posta elettronica										
	0755055898										
	3293477730										
	0755055898										
	FRA.TADDEI@VIRGILIO.IT										
RINUNCIA AL CREDITO D'IMPOSTA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare, totalmente o parzialmente, al credito d'imposta relativo al formulario già presentato e per il quale è stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:										
	TOTALE										
	PARZIALE										
SOTTOSCRIZIONE	Con la sottoscrizione del formulario, il beneficiario elegge domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente formulario.										
	FIRMA										
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario										
	TDDFNC72T10G478X										
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno										
	giorno										
	21										
	mes										
	04										
	anno										
	2009										

QUADRO A - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI

SEZIONE I		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2007			
TIPOLOGIA ED AMMONTARE DEI COSTI ED AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA	A1	Ammontare del credito d'imposta residuo all'1/1/2009			
		,00			
		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2008			
		Costi per attività di ricerca e sviluppo	(di cui per contratti con Università/Enti)		
A2	Ricercatori e tecnici	1	9.463,00	2	,00
A3	Attrezzature e strumenti di laboratorio		,00		,00
A4	Fabbricati per centri di ricerca		,00		,00
A5	Ricerca contrattuale e brevetti		,00		,00
A6	Servizi di consulenza		,00		,00
A7	Spese generali		,00		,00
A8	Materiali		,00		,00
A9	Totale costi		9.463,00		,00
		Credito maturato	Credito utilizzato entro il 31/12/2008 per acconti IRPEF/RES	Credito utilizzato entro il 31/12/2008 per acconti IRAP	Credito residuo
A10	Dati relativi al credito d'imposta	1	946,00	2	,00
				3	,00
				4	946,00
		PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2009			
		Costi per attività di ricerca e sviluppo	(di cui per contratti con Università/Enti)		
A11	Ricercatori e tecnici	1	169.165,00	2	,00
A12	Attrezzature e strumenti di laboratorio		12.900,00		,00
A13	Fabbricati per centri di ricerca		,00		,00
A14	Ricerca contrattuale e brevetti		,00		,00
A15	Servizi di consulenza		39.000,00		,00
A16	Spese generali		,00		,00
A17	Materiali		150.000,00		,00
A18	Totale costi		371.065,00		,00
A19	Ammontare complessivo del credito d'imposta				37.107,00
SEZIONE II		Comune	Provincia	Codice comune	Cod. Regione
LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ RICERCA	A20	PERUGIA	PG	G478	19
	A21				

- 1 -

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

PRESENTAZIONE DEL FORMULARIO FRS09

Il 09/05/2013 alle ore 10:00 il sistema informativo dell'Agenzia
a acquisito con protocollo
55 il file 00557220548_001_FRS09.ccf
formulario

è trasmesso da:
: TDDFNC72T10G478X
: TADDEI FRANCESCO

Il file è stato acquisito dal sistema.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

PRESENTAZIONE DEL FORMULARIO FRS09

Il 06/05/2009 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
protocollo 09050610001336855 - 000001 il formulario
credito di imposta di cui all'art.1, commi 280-283
del D.L. n. 286 del 17 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Il formulario e' stato presentato da [REDACTED] e trasmesso da
SCO

DATI ATTIVI INDICATI NEL FORMULARIO

Il campo e' barrata la casella "attivita' di ricerca avviata entro il
31/12/2008"

	Totale Costi	Credito
Costo al 31/12/2008 Euro	9.463	Euro 946
Costo al 31/12/2009 Euro	371.065	Euro 37.107

IL DIRETTORE DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

F.to GABRIELE CHIACCHIARETTA

Il formulario e' stato trasmesso in data 06/05/2009 alle ore 10:00:13.032527

- 3 -

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

ICEZIONE : 09050610001336855

: [REDACTED]_001_FRS09.ccf

TO : Formulario investim. in attività di ricerca e sviluppo

SITI : 1

ATI : 0

collo	Codice fiscale	Denominazione
enti	[REDACTED]	[REDACTED]
01	[REDACTED]	[REDACTED]



- 1 -

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

NULLA-OSTA ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO

(MOD. FRS)

06/2009 il Centro Operativo di Pescara ha esaminato il contenuto nel file acquisito con protocollo 09050610001336855.

ne riportato nell'accluso atto relativo al formulario pervenuto.

2009

**AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL**

ALLA FRUIZIONE DEL CREDITO RICERCA E SVILUPPO
(MOD. FRS)

erativo di Pescara ha esaminato il formulario relativo al
mposta per attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art.1,
a 283, della legge 27 dicembre 2006, n.296,
modificazioni, presentato

[REDACTED] in data 06/05/2009 e trasmesso da
ESCO

co attribuito protocollo telematico 09050610001336855-000001
on la ricevuta di presentazione del formulario.

alla disponibilita' dei fondi stanziati, si comunica
a alla fruizione del credito secondo le seguenti modalita':

posta in corso al 31/12/2008:

cesso Euro 946 utilizzabile a partire dal 2009

posta in corso al 31/12/2009:

cesso Euro 37.107 utilizzabile a partire dal 2010

il potere dell'Agenzia delle Entrate di revocare il contributo
seguito di successivi riscontri di merito in relazione a
sto dalle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRETTORE DEL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
F.to GABRIELE CHIACCHIARETTA